

Deliberazione del Direttore Generale

N. _____ **41/2023**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE – PUGLIA. APPROVAZIONE

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di febbraio in Bari, nella sede della Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;

VISTO l'art. 9, co. 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla l. 03/09/2009, n. 102;

VISTA la determinazione n. 4 del 07.07.2011 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 192/2012, recante attuazione della direttiva n. 2011/7/UE del 16/02/2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese;

VISTO il D.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. “decreto correttivo”), in vigore dal 20/05/2017;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTA la Legge Regionale del 24 Luglio 2017 n. 29, recante “Istituzione dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474/2018 avente ad oggetto “Legge regionale n. 29 del 24/07/2017, art. 5 comma 4- Nomina Direttore Generale dell'Agenzia regionale Strategica per la salute ed il sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.)”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 19/06/2018, recante “Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA — Approvazione dell'Atto aziendale e presa d'atto del finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 22 Novembre 2018 avente ad oggetto: “Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) – Attuazione Legge Regionale Puglia n. 29 del 24

Luglio 2017- Approvazione e conferma Atto Aziendale e Dotazione organica DGR n. 1069 del 19.06.2018”;
VISTA la D.D.G. n. 38 del 15/02/2019 recante “Conferimento degli incarichi di Funzione 2019”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la disposizione di Servizio del Direttore Generale, acclarata al protocollo generale dell’A.Re.S.S. Puglia n.0003276 del 6.10.2021, avente ad oggetto l’assegnazione della Dirigente Dott.ssa Antonia Alongi al Servizio Appalti e Contratti dell’Area di Direzione Amministrativa a far data dall’1.10.2021;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14.04.2022 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di direttore di Struttura Complessa dell’Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell’art.71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018, e contestuale incarico ad interim, ai sensi dell’art. 73 comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA - 2016-2018, di Dirigente del Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione al dipendente Dott. Francesco Fera”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 10/05/2022 di presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 558 del 20/04/2022: Attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA – Approvazione dell’Atto aziendale della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n.4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 30/12/2022 avente ad oggetto “Bilancio economico di previsione annuale per l’esercizio 2023 e pluriennale per il triennio 2023-2025 – adozione”

sulla base dell’istruttoria del Servizio Appalti e Contratti all’uopo incaricato dalla Direzione Generale

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento

assiste con funzioni di segretario Pia Antonella Piacquadio

Premesso che:

- l’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato “*incentivi per funzioni tecniche*”, consente di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che devono essere declinati in apposito regolamento dell’Amministrazione e costituiscono la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolge per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo.

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione di apposito Regolamento che stabilisca criteri di ripartizione del fondo, ai fini di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse stanziare.

Considerato che:

- il competente Servizio Appalti e Contratti dell’Area di Direzione Amministrativa, appositamente incaricato, ha curato la redazione della bozza del “Regolamento per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche in favore dei dipendenti dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale – Puglia”;
- l’ipotesi di ripartizione del fondo, di quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dalla citata bozza di Regolamento è stata oggetto di confronto in sede di Delegazione Trattante del 3/02/2023.

Visto il testo dell’allegato Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche in conformità all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, composto di n. 13 articoli, nel quale sono stati recepiti i criteri e le modalità di ripartizione definiti in sede di contrattazione decentrata.

Rilevato che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite dai dipendenti.

Tenuto conto che le procedure di scelta del contraente per gli appalti di servizi e forniture dell'A.Re.S.S. Puglia possono coinvolgere, dalla fase preparatoria a quella di esecuzione del contratto, dipendenti appartenenti a strutture diverse.

Ritenuto necessario approvare il "Regolamento per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche in favore dei dipendenti dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale – Puglia", in conformità all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, composto di n. 13 articoli, allegato alla presente Deliberazione e costituente sua parte integrante.

Accertata la regolarità delle procedure attivate dal Servizio Appalti e Contratti dell'Agenzia

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare il "Regolamento per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche in favore dei dipendenti dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale – Puglia", in conformità all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, composto di n. 13 articoli, allegato alla presente Deliberazione e costituente sua parte integrante;
- 2) di dare atto che nel predetto Regolamento sono esplicitate le modalità ed i criteri di ripartizione del Fondo, quali approvati dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione delle OO.SS. e R.S.U. con verbale del 03/02/2023 sottoscritto dalle parti;
- 3) di dare comunicazione dell'avvenuta adozione del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per opportuna informazione successiva;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione *Amministrazione Trasparente, sub sezioni Disposizioni generali - Atti generali – Regolamenti ed altri atti generali*, ai sensi e con le modalità di quanto disposto dalla Struttura di Direzione Amministrativa con D.C.S. n. 98 del 25/06/2018;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanze e Controllo e al Servizio Risorse Umane ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, così come previsto dalla legge;
- 7) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 8) di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/2017 è esecutivo ai sensi di legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Estensore
Servizio Appalti e Contratti
Dott. Massimo De Toma
Firmato digitalmente

Il Dirigente
Servizio Appalti e Contratti
Dott.ssa Antonia Alongi
Firmato digitalmente

Il Direttore
Area di Direzione Amministrativa
Dott. Francesco Fera
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI GORGONI
Firmato digitalmente

Il Segretario



Pia Antonella
Piacquadio
21.02.2023
08:21:00
GMT+00:00

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

dal 21.02.2023

Bari, **21.02.2023**

Il Segretario



Pia Antonella
Piacquadio
21.02.2023
08:21:00
GMT+00:00



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

**REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEI
DIPENDENTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER
LA SALUTE ED IL SOCIALE - PUGLIA**

Approvato con DDG n. 41 del 2023

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - COSTITUZIONE FONDO	3
ART. 3 - DESTINATARI E ATTIVITÀ INCENTIVABILI	4
ART. 4 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	5
ART. 5 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI	5
ART. 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE	6
ART. 7 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO	8
ART. 8 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO	8
ART. 9 - DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO	9
ART. 10 - COINCIDENZA DI FUNZIONI E SOSTITUZIONI	9
ART. 11 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE	9
ART. 12 - INFORMAZIONE E CONFRONTO	10
ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la costituzione del fondo nonché i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione dei correlati incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale - Puglia (di seguito anche A.Re.S.S. Puglia, Agenzia o Amministrazione) per le attività indicate nel comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti, di seguito denominato semplicemente “Codice”), in deroga al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017.
2. Il Regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l’attività connessa all’acquisizione di forniture e servizi.
3. Ai fini dell’applicazione degli incentivi per appalti di servizi e forniture è necessario che sia stato nominato il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
4. Sono fatte salve le competenze dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza nazionali e regionali come definite dalla normativa vigente e il necessario raccordo con l’attività delle medesime in sede di programmazione e gestione degli approvvigionamenti.

ART. 2 - COSTITUZIONE FONDO

1. L’A.Re.S.S., all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a servizi e forniture, prevede una aliquota massima del 2% sull’importo posto a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell’IVA, che confluisce in un apposito fondo, denominato “Fondo funzioni tecniche”.
2. L’importo posto a base della costituzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
3. L’80% della quota, che confluisce nel fondo funzioni tecniche per ogni intervento riferito a servizi o forniture, ha destinazione vincolata ad una specifica procedura di affidamento ed è rivolta ad incentivare il personale dell’A.Re.S.S. in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni di cui al citato articolo 113 del Codice, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, secondo le modalità e i criteri recepiti dal presente Regolamento e contrattati a livello decentrato. Gli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’amministrazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

5. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono imputati al medesimo conto economico connesso all'acquisizione di forniture e servizi e, pertanto, non rientrano nel tetto della spesa per il salario accessorio previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017.
6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nei relativi documenti di progetto.

ART. 3 - DESTINATARI E ATTIVITÀ INCENTIVABILI

1. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell'A.Re.S.S., compresi quelli a tempo determinato, nonché ai loro collaboratori, anch'essi dipendenti, effettivamente impegnati nelle seguenti funzioni tecniche ex art.113, comma 2, del Codice:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. valutazione preventiva dei progetti;
 - c. predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici;
 - d. responsabile unico del procedimento;
 - e. direzione dei lavori;
 - f. direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
 - g. collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
 - h. collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti;
 - i. verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - a) il responsabile unico del procedimento a cui compete il coordinamento e la supervisione dell'intero procedimento, come riportato nelle linee guida dell'ANAC;
 - b) il personale degli uffici che partecipa alla attività di verifica preventiva del progetto, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei disciplinari, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - c) il personale degli uffici che è incaricato della direzione dell'esecuzione o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - d) i collaboratori tecnici o amministrativi dei soggetti indicati nelle attività precedenti, che svolgono compiti di supporto del RUP, dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dell'esecuzione o verifica di conformità e che intervengono nelle varie fasi dei processi di lavoro connessi alle attività indicate nel comma 2 dell'art.113 del Codice.
3. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

ART. 4 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 40% della percentuale prevista dall'articolo 6 del presente regolamento per i servizi e le forniture.

ART. 5 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Con apposito provvedimento il Direttore dell'Area competente costituisce il Gruppo di Lavoro (GdL), individua i servizi o forniture cui si fa riferimento, l'importo a base di gara, il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita, la determinazione delle percentuali di incentivo spettanti.
2. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Direttore dell'Area competente, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai successivi commi, su proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità del dipendente designato, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
3. Con provvedimento motivato, il Direttore può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
4. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi.
5. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o servizio sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore dell'Area competente. In tale scelta il Direttore deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei lavoratori, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si uniforma, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto del principio prioritario dell'individuazione di competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Direttore d'Area, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
 8. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate alle funzioni tecniche, a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale.
 9. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Direttore dell'Area competente accerta la non ricorrenza di tale fattispecie, anche mediante acquisizione di relativa dichiarazione rilasciata dall'interessato.
 11. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato.
 12. Nel caso in cui non si procede alla costituzione del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, formalmente individuati, assommano le rispettive funzioni del gruppo e svolgono le relative attività.
 13. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando ed all'espletamento della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante, sempreché ci sia effettiva disponibilità nel quadro economico e nel bilancio di previsione.

ART. 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono determinate applicando le seguenti aliquote:

IMPORTI DELL’AFFIDAMENTO	ALIQUOTE
Fino a € 499.999,00	2,00%
Da € 500.000 a € 1.000.000	1,80%
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50%
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,7%

2. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Incaricato della predisposizione, svolgimento, controllo e monitoraggio delle procedure di gara e successivi connessi adempimenti (CIG, perfezionamento, modifiche...)	15,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	30,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo)	10,00%
Direttore dell’esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	30,00%
Collaboratori tecnici ed amministrativi del direttore dell’esecuzione	15,00%

3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.
4. L’attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 2. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l’incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.

ART. 7 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai fini del presente Regolamento, A.RE.S.S. incentiverà gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 20.000.
2. L'A.RE.S.S., inoltre, ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 24 luglio 2017, è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione di politiche, progetti ed interventi di tipo regionale e realizza progetti e attività finanziati dall'Unione Europea. Nell'ambito di tale ruolo, A.RE.S.S. è incaricata di svolgere attività progettuali in cui si rende necessario espletare procedure di appalto non programmabili e comunque rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.
3. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente Regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e confluiscono nel fondo funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 8 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore dell'Area competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti per ciascuna fase procedurale.
2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella, definite nell'art. 6.
3. Ai fini della attribuzione, il Direttore dell'Area tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b. della completezza della funzione svolta;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
4. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
5. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal servizio o dalla fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di

esecuzione dell'incarico. A tal fine, la liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte e nella Determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

ART. 9 - DINIEGO O RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Direttore che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'1% sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 30% dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al 30%, il Direttore dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
2. Qualora la procedura di affidamento di servizi e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente, si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.
3. La differenza tra l'incentivo dovuto e l'incentivo ridotto costituirà economia di spesa confluendo nel fondo di cui all'art. 2.

ART. 10 - COINCIDENZA DI FUNZIONI E SOSTITUZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Direttore d'Area competente.

ART. 11 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli

incentivi per funzioni tecniche e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’Agenzia.

ART. 12 - INFORMAZIONE E CONFRONTO

L’Agenzia fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alle RSU e alle OO.SS. in merito ai compensi erogati di cui al presente Regolamento, in forma aggregata e anonima, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente atto trova applicazione per le procedure di affidamento ricadenti nell'ambito del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni a decorrere dalla data di approvazione.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data della sua entrata in vigore.
3. È potestà dell’Amministrazione, nell’ipotesi di non applicabilità del presente regolamento e con riferimento ad affidamenti di particolare complessità giuridica, tecnica o contabile, procedere al riconoscimento di premialità in favore dei dipendenti che, in possesso di specifiche competenze ed espressamente designati, siano stati di supporto al RUP e al DEC, consentendo all’Agenzia un’azione contrattuale efficace ed efficiente. In tal caso, nell’ambito di appositi progetti si applicheranno le medesime aliquote, percentuali e modalità di costituzione del GdL e liquidazione incentivi previste dal presente Regolamento ed oggetto di precedente confronto anche con le OO.SS. e R.S.U.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n.50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.